

DELIBERAZIONE 12 ottobre 2009, n. 865

**Organizzazione e funzionamento del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica”.
Approvazione principi e indirizzi generali.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 11/99 recante “Provvedimenti a favore delle Scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti”;

Richiamate le Direttive di attuazione di cui all’art. 2, comma 2 della suddetta L.R. 10 marzo 1999, n. 11, approvate con deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 31 gennaio 2007;

Visto l’art. 5 della L.R. 10 marzo 1999, n. 11 con il quale si assegnava la nuova denominazione al “Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica”, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 27 ottobre 1994, n. 78;

Considerato che il medesimo art. 5 dispone, al comma 3, che “l’organizzazione ed il funzionamento del Centro sono disciplinate con deliberazione della Giunta Regionale”;

Ritenuto pertanto doveroso approvare il testo allegato sotto la lettera “A” al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale e contenente i principi e gli indirizzi generali inerenti l’organizzazione e il funzionamento del Centro di documentazione “Cultura

della Legalità Democratica”, in attuazione di quanto disposto dalla legge;

Ritenuto altresì opportuno rinviare a successivi atti dirigenziali l’approvazione dei documenti gestionali conseguenti (Carta dei servizi, Carta delle collezioni e Carta dei diritti degli utenti);

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare i principi e gli indirizzi generali inerenti l’organizzazione e il funzionamento del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica”, contenuti nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 3 della L.R. 11/99;

2) di rinviare a successivi atti dirigenziali l’approvazione dei documenti gestionali conseguenti (Carta dei servizi, Carta delle collezioni e Carta dei diritti degli utenti).

Il presente atto sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2, lettera c) della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

SEGUE ALLEGATO

Organizzazione e funzionamento del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica”

Questo documento detta i principi e gli indirizzi generali inerenti l'organizzazione e il funzionamento del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica”, così come disposto dall'art. 5, comma 3 della L.R. 10 marzo 1999, n. 11. A successivi atti dirigenziali è rimandata l'approvazione dei documenti gestionali conseguenti (Carta dei servizi, Carta delle collezioni e Carta dei diritti degli utenti).

Art. 1 - Finalità generali

1. Il Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” ha le seguenti finalità:
 - raccogliere e fornire alle istituzioni e ai cittadini ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità previste dalla L.R. 11/99;
 - sviluppare un'efficace azione preventiva e di vigilanza civile attraverso un'approfondita e diffusa conoscenza dei fenomeni criminali e di illegalità negli specifici contesti economici, sociali e territoriali che compongono la realtà regionale;
 - agevolare il costituirsi di una rete di interscambio e di comunicazione fra associazionismo, scuole, istituzioni e operatori economici, nel rispetto della reciproca autonomia di strumenti e competenze;
 - promuovere la massima concertazione delle energie e delle risorse per la progettazione, la realizzazione e la diffusione di strumenti e iniziative (aggiornamento professionale, individuazione di metodologie didattiche, sviluppo dell'innovazione tecnologica dei sistemi di comunicazione e di apprendimento, ecc.) tesi a sostenere la scuola nel suo ruolo di agente primario di formazione del cittadino, di educazione alla legalità e alla democrazia.
2. Il Centro è rivolto ai cittadini, agli insegnanti e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, alle Associazioni culturali e del volontariato e alle altre istituzioni educative. Nello sviluppo delle collezioni e dei servizi, il Centro terrà particolarmente conto dei progetti di educazione alla legalità proposti e realizzati dall'amministrazione scolastica e dai singoli istituti.
3. Il Centro eroga i seguenti servizi:
 - la ricognizione di materiali non editi (documenti e ricerche prodotti da istituzioni pubbliche, da associazioni operanti a livello locale e nazionale, da scuole e Università), assicurandone un'agevole consultazione e diffusione;
 - la raccolta organizzata di materiali editi con particolare riferimento agli aspetti formativi e educativi (libri, riviste, audiovisivi, banche dati, ecc.);
 - la promozione di progetti realizzati dai soggetti di cui alla L.R. 11/99.
4. I valori ispiratori delle attività del Centro sono quelli enunciati dallo Statuto della Regione Toscana e dal Manifesto per le Biblioteche Pubbliche dell'UNESCO.

Art. 2 - Organizzazione

1. Il Centro dipende funzionalmente dalla struttura organizzativa che si occupa della gestione della L.R. 11/99. Attualmente questa è individuata nel Settore Sistemi informativi documentari e servizi per l'accesso al pubblico della Direzione Generale Organizzazione e sistema informativo.
2. Alla direzione del Centro è preposto il Dirigente responsabile della struttura di cui sopra.
3. Il Direttore del Centro ha il compito di:
 - a) definire il programma di attività annuale e pluriennale sulla base degli indirizzi della L.R. 11/99, delle direttive di attuazione, delle indicazioni della Giunta Regionale e del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 della L.R. 11/99;
 - b) organizzare le attività di servizio, stabilendo gli orari di apertura, i periodi annuali di chiusura per la revisione e la regolamentazione di dettaglio delle attività e dei servizi, attraverso la predisposizione di specifiche regolamentazioni di servizio.
4. Al Centro è assegnato, secondo la dotazione quantitativa prevista dalla pianta organica della Giunta Regionale, personale in possesso di adeguato profilo professionale. Al fine di mantenere costante il massimo livello qualitativo delle prestazioni, sono periodicamente curate iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento del personale.
5. La Giunta Regionale può attivare convenzioni con altri enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro per affiancare, al personale del Centro, stagisti e tirocinanti dei corsi di qualifica professionale.
6. Per particolari progetti, inoltre, possono essere affidate all'esterno alcune attività, mediante gli strumenti previsti dal regolamento interno di amministrazione e contabilità.

7. Il Centro dispone di piena autonomia gestionale per quanto riguarda l'acquisto del materiale documentario e l'acquisizione delle risorse necessarie alla sua catalogazione. Programma gli acquisti sulla base delle necessità di aggiornamento del proprio patrimonio bibliografico e documentario e dei progetti di educazione alla legalità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, 2, 3 della L.R. 11/99, per gli interventi diretti a sostegno della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno della vita sicura e solidale nel territorio toscano, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e con le associazioni e sulla base dei progetti derivanti dal bando annuale per la promozione della cultura della legalità, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 11/99.

8. Il Direttore del Centro invia al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta all'interno della relazione annuale prevista dall'art. 3 della L.R. 11/99.

Art. 3 - Formazione ed accrescimento del patrimonio – Carta delle Collezioni

1. Per mantenere e valorizzare la valenza informativa e scientifica della collezione, il Centro acquisisce ogni tipo di documento, su qualsiasi supporto, che sia utile alle finalità espresse all'art. 1 della Legge Regionale 10 marzo 1999, n. 11.

2. Le linee guida e i criteri relativi alla selezione e all'acquisizione dei materiali bibliografici del Centro, alla conservazione e allo scarto delle raccolte correnti saranno definite dalla Carta delle Collezioni da approvarsi con atto del dirigente del Centro.

Art. 4 - Trattamento dei documenti

1. I documenti acquisiti a qualsiasi titolo dal Centro entrano a far parte del patrimonio della Giunta Regionale.

2. La catalogazione descrittiva e semantica è eseguita secondo le norme nazionali ed internazionali, tenendo conto delle indicazioni collettive espresse dal CO.BI.RE. (Coordinamento delle Biblioteche della Regione Toscana). La documentazione di tipo bibliografico viene trattata utilizzando l'applicativo gestionale SOL/COBIRE.

3. Il trattamento fisico dei documenti è stabilito dal Direttore del Centro secondo le corrette prassi documentarie e biblioteconomiche.

Art. 5 – Progetti specifici e documentazione non bibliografica

Il Centro, specializzando la propria attività in particolari ambiti che approfondiscono le tematiche di cui alla L.R. 11/99, può sviluppare progetti specifici che possono portare alla realizzazione di strumenti informativi innovativi di tipo non-bibliografico. I progetti attualmente in corso sono i seguenti:

a) Progetto "Casa della Memoria" (Direttive di cui alle Delibere del Consiglio regionale n. 97 del 19/6/2002 e n. 10 del 31/1/2007) che ha la finalità di rendere disponibili e divulgabili documenti che sono di difficile reperibilità e accesso relativi ai fenomeni di terrorismo, soprattutto stragista, che hanno interessato l'Italia del Dopoguerra. Le attività riguardano la raccolta e la conservazione del materiale tenuto conto delle limitazioni di accesso ai documenti e della definizione delle cautele che sono necessarie nel trattamento di materiali questo tipo. La Regione Toscana con il suo Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" ha aderito al "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici" emesso dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) Progetto "Rete/Banca Dati Cultura della legalità" (R.Ed.Le.), finalizzato al potenziamento delle attività di informazione e alla diffusione della documentazione riguardante le buone pratiche di educazione alla legalità. Il progetto coinvolge tutte le scuole, gli enti locali e le associazioni della Toscana;

c) Sistema informativo per la prevenzione del sovraindebitamento e dell'usura;

d) Progetto di educazione alla legalità in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana;

e) Progetto "Campi di lavoro nelle terre confiscate alla mafia";

f) Festa della Legalità.

Art. 6 - Informazione bibliografica ed attività editoriali

1. Il Centro, al fine di valorizzare le proprie collezioni ed ampliare la conoscenza del patrimonio informativo posseduto, promuove ogni utile attività di informazione bibliografica e iniziative editoriali su qualsiasi supporto, in proprio o in collaborazione con case editrici.

Art. 7 - Cooperazione

1. Il Centro assume come principio ispiratore della propria attività la condivisione delle risorse informative e quindi la cooperazione interbibliotecaria.

2. Il Centro aderisce a CO.BI.RE. (Coordinamento delle Biblioteche delle Regione Toscana) la rete documentaria costituita dalle biblioteche e dai centri di documentazione dell'ente Regione Toscana, delle sue Agenzie e dei suoi Istituti.
3. Il Centro si qualifica a tutti gli effetti come una biblioteca pubblica specializzata, così come indicato al precedente art. 1, e come tale partecipa alle attività di cooperazione realizzate fra le biblioteche pubbliche della Toscana.
4. Il Centro favorisce inoltre, per quanto di sua competenza, ogni forma di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca e con il sistema delle autonomie.
5. Il Centro fornisce in prestito materiale librario e documentario alle scuole per la realizzazione di programmi di educazione alla legalità.
6. Il Centro partecipa, compatibilmente con la fattibilità tecnica, al sistema bibliotecario regionale, al sistema bibliotecario nazionale ed ai sistemi di prestito interbibliotecario locali e nazionali. L'adesione ai sistemi di prestito interbibliotecario comporta l'accettazione del regolamento di sistema.
7. Il Direttore del Centro predispone tutti i provvedimenti che l'adesione alle varie forme di cooperazione comporta.
8. Negli organismi tecnici di gestione dei sistemi il Centro è rappresentato dal suo Direttore o da suo delegato.

Art. 8 - Servizi all'utenza – Carta dei Servizi

1. In attuazione delle finalità espresse al precedente art. 1, i servizi del Centro saranno regolati da una Carta dei Servizi e dei Diritti degli utenti da approvarsi con atto del Direttore del Centro.